



Decreto Dirigenziale n. 220 del 23/06/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 8 - UOD Politica del farmaco e dispositivi

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI CRISPANO (NA) - 3^a SEDE FARMACEUTICA - RICONOSCIMENTO TITOLARITA' AL COMUNE DI CRISPANO - GESTIONE AFFIDATA ALLA SOCIETA' "INCO.FARMA S.P.A.".

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che, con Decreto Dirigenziale nr. 46 SAN/FARM del 25.07.2008, del Settore Farmaceutico dell'Assessorato alla Sanità, avente ad oggetto "Istituzione di nuove sedi farmaceutiche nei comuni della Regione in ambito di revisione della Pianta Organica delle farmacie relativa all'anno 2006, preordinata al potenziamento del servizio di assistenza farmaceutica", verificatosi un utile incremento demografico, ai sensi dell'art. 1 della Legge 475/1968, come modificato dalla Legge 362/1991, è stata istituita per il Comune di Crispano (NA) la sede farmaceutica nr. 3;

che, con deliberazione di G.M. nr. 75 del 04.12.2008, recependo il citato D.D. nr. 46/2008, in applicazione dell'art. 10 della legge 362/1991, sulla terza sede farmaceutica di nuova istituzione è stato esercitato il diritto di prelazione da parte del comune;

che, con nota prot 203214 del 09.03.2009, il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Assistenza Sanitaria di Napoli, considerata la volontà espressa dalla Giunta Comunale di esercitare il diritto di prelazione riguardo alla farmacia 3^a sede con deliberazione n. 75 del 04.12.2008 ed in riferimento a quanto stabilito dagli artt. 9 e 10 della legge 475/68 e art. 10 della legge 362/91, invitava la Amministrazione Comunale ad attivare le procedure consequenziali preordinate alla scelta della forma di gestione e alla apertura degli esercizi farmaceutici, nei modi di legge. La mancata tempestiva comunicazione, da parte del Comune, sarebbe stata considerata rinuncia e, decaduto dal diritto di prelazione;

che, con deliberazione di C.C. nr. 8 del 07.05.2009, è stato dato avvio al procedimento per l'apertura della farmacia in questione, individuando la forma di gestione della medesima attraverso la costituzione di una Società p.a. a capitale misto pubblico – privato con socio privato a partecipazione maggioritario;

che, con deliberazione di C.C. nr. 23 del 11.09.2009, è stata revocata la forma di gestione della farmacia individuata attraverso la costituzione di una Società per Azioni, a capitale misto pubblico privato con socio privato a partecipazione maggioritario;

che, con deliberazione di C.C. nr. 24 del 11.09.2009, è stato disposto di procedere per l'affidamento del servizio di gestione della nuova farmacia Comunale a mezzo di gara con evidenza pubblica, art. 23 bis, comma 2, D.L. 112/08 convertito in legge 133/08;

che, con nota, prot 0168551 del 10.03.2014, della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, si invita e diffida il Comune di Crispano entro il termine perentorio di 120 giorni a trasmettere tutti gli atti richiesti per il rilascio della prescritta autorizzazione regionale finalizzata all'apertura della farmacia comunale quali il modulo di gestione, il piano economico finanziario, l'individuazione dei locali e la designazione del direttore tecnico. Trascorso inutilmente il termine suindicato sarà avviata, ai sensi di legge, la procedura per la dichiarazione di decadenza del diritto di prelazione della sede farmaceutica nr. 3^a del predetto Comune e la stessa sarà dichiarata libera e vacante e assegnata al privato esercizio mediante il procedimento concorsuale, approvato con D.D. n. 13/2009;

che, con nota prot. 0336688 del 16.05.2014 della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, è stata ribadita la perentorietà del termine dei 120 giorni per la presentazione della documentazione richiesta, con reiterazione dell'avvertimento che, in mancanza, si sarebbe proceduto alla dichiarazione di decadenza del diritto di prelazione della sedi farmaceutica de qua;

che, con deliberazione di G.M. nr. 85 del 30.06.2014, acquisita al prot. n. 513968 del 23.07.2014, avente ad oggetto richiesta proroga termine presentazione degli atti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione regionale finalizzata all'apertura della farmacia comunale;

che, con Decreto Dirigenziale nr. 129 del 28.07.2014, della U.O.D. 08 Direzione Generale 04 del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, il Comune di Crispano è stato dichiarato decaduto dal diritto di prelazione e, conseguentemente, dal diritto dell'assunzione della gestione della sede farmaceutica nr. 3, in quanto l'Amministrazione comunale, ben oltre la scadenza del termine di 120 giorni, non ha posto in essere alcun atto per la prosecuzione del procedimento per l'effettiva apertura della sede, limitandosi a trasmettere, deliberazione di G.M. nr. 85 del 30.06.2014, acquisita al prot. n. 513968 del 23.07.2014, avente ad oggetto richiesta proroga termine presentazione degli atti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione regionale finalizzata all'apertura della farmacia comunale;

che, con nota, prot. 0532689 del 30.07.2014, la U.O.D. 08 Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, è stato trasmesso al Comune di Crispano, per la notifica, copia conforme del provvedimento di *“dichiarazione decadenza diritto di prelazione - sede farmaceutica nr.3 del Comune di Crispano (NA)”*;

che, con nota prot. 11969 del 29.12.2014, acquisita agli atti della Regione Campania al nr. 0883313 del 30.12.2014, il Sindaco pro-tempore del Comune di Crispano ha trasmesso l'atto Consiliare nr. 31 del 28.10.2014, con il quale è stata deliberata la forma di gestione della farmacia mediante adesione al Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio Sanitari, in sigla CISS, con approvazione integrale dello statuto e della sede legale fissata in Napoli, presso Inco.farma S.p.a. – centro Direzionale Isola C/9 scala A – interno 80;

che il **“C.I.SS.”**, come già denominato in premessa, ha stabilito di costituire una società mista per la gestione delle farmacie comunali e di tutti i servizi di competenza delle stesse, (L. 08.11.1991 n. 362, e s.m.i. L. 23.12.1992, n. 498), individuando come forma giuridica quella prevista dall'art. 116 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

che a seguito di procedura ad evidenza pubblica (DPR 16.09.1996, n.533) è stato scelto come socio privato la **SOC. I. GE. SS. S.p.a.**, con sede legale in Via dei Pini Parco Svedese – Baia Domitia - Sessa Aurunca (CE);

che tra il **“C.I.SS. Consorzio Intercomunale Servizi Socio Sanitari”** e **“SOC.I.GE.SS. S.p.a.”**, si è costituita una società per azioni, denominata **“INCO.FARMA S.p.a.”**, a prevalenza capitale privato ed è stato stipulato regolare contratto di servizio per la gestione delle farmacie Comunali nei Comuni Consorziati;

PRESO ATTO

che, il Comune di Crispano, ha proposto ricorso innanzi al T.A.R. Campania, ricorso numero di registro generale 5760 del 2014, contro la Regione Campania per l'annullamento, previa sospensione cautelare del decreto n. 129, del 28.07.2014, con il quale è stata dichiarata la decadenza dal diritto di prelazione della sede farmaceutica n. 3, di ogni atto ad esso preordinato, connesso e conseguente;

VISTE

la Legge Regionale n. 16 del 07.08.2014, avente ad oggetto, *“Interventi di Rilancio e Sviluppo dell'Economia Regionale nonché di Carattere Ordinamentale e Organizzativo (Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2014)”*, ed in particolare il comma 193 dell'articolo unico che testualmente recita *“I Comuni della Regione Campania che hanno esercitato il diritto di prelazione sulle rispettive sedi farmaceutiche, in applicazione degli articoli 9 e 10 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), devono trasmettere entro e non*

oltre il 31 dicembre 2014, al competente ufficio regionale, tutti gli atti propedeutici al rilascio della prescritta autorizzazione regionale;

RITENUTO

di dover prendere atto che il termine perentorio concesso, entro cui concludere il procedimento amministrativo è stato prorogato, con la Legge Regionale n. 16 del 07.08.2014, al 31.12.2014;

PRESO ATTO

che, con Ordinanza cautelare, il TAR Campania (NA), Sezione Quinta, n. 2139 del 19.12.2014, pronunciato sul ricorso numero 5760/2014, accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'efficacia del provvedimento gravato, ai fini del riesame;

VISTA

la nota, protocollo 0111002 del 18.02.2015, con la quale l'Avvocatura Regionale, ha comunicato il proprio parere interpretativo circa l'Ordinanza del T.A.R. innanzi richiamata, che ha obbligato l'Amministrazione a tener conto, nella fase decisionale delle decadenze, del termine del 31 dicembre 2014, di cui alla legge regionale n. 16 del 07.08.2014, autorizzando la titolarità delle sedi farmaceutiche agli enti che, a quella data, abbiano presentato tutta la documentazione propedeutica a tale rilascio;

PRESO ATTO,

altresì, che, con Sentenza sul ricorso numero di registro generale 5760 del 2014, il T.A.R. Campania (NA), Sezione Quinta, n. 2187/2016 Reg. Prov. Coll. - n. 05760/2014 Reg. Ric. del 03.05.2016, definitivamente, pronunciato, sul ricorso, succitato, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati;

VISTE

la nota prot. 0262701 del 18.04.2016 della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, Politiche del Farmaco e Dispositivi, con la quale si invita codesto Comune, al fine di consentire il completamento dell'istruttoria sulla istanza di apertura, documentazione idonea relativa all'affidamento della gestione della farmacia prelezionata, compatibile con l'ordinamento giuridico vigente;

la nota, prot. 0003968 del 16.05.2016, presentata dal Comune di Crispano, nella persona del responsabile dell'ufficio Bilancio, dott. Mariano Capone, acquisita in data 27.05.2016 al protocollo nr. 0365084 della U.O.D. 08 Politica del Farmaco e Dispositivi, con la quale viene dato riscontro alla nota 0262701 del 18.04.2016;

VISTI

l'istanza, prot. 8307 del 02.10.2014, presentata dal Comune di Crispano, nella persona del Sindaco p.t., acquisita in data 16.10.2015 al protocollo nr. 0697421 della U.O.D. 08 Politica del Farmaco e Dispositivi, con la quale viene richiesto alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, l'emissione del decreto autorizzativo per l'apertura e la gestione della farmacia Comunale sede nr. 3, ubicata al Via Provinciale Fratta Crispano, nr. 69, indicando il dott. Gianluigi Del Giudice, nato a Piedimonte Matese (CE) il 10.05.1983, iscritto all'Albo Professionale dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta al n. 1757 dal 28.01.2010, quale direttore tecnico;

il certificato rilasciato dal Comune di Crispano con il quale si attesta che i nuovi locali da adibire a farmacia, situati alla Via Provinciale Fratta Crispano, nr. 69, insistono nell'ambito della propria sede farmaceutica e che l'accesso di detti locali dista oltre mt. 200 dalla farmacia più vicina e l'attività soddisfa le esigenze degli abitanti della zona;

Il Decreto Dirigenziale n. 46 del 25 Luglio 2008 - Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria Settore Farmaceutico - Comune di Crispano - Revisione della Pianta Organica delle

Farmacie Riferita all'anno 2006, dando atto che le farmacie esistenti sul territorio erano tre di cui nr. 2 funzionanti e, la terza con diritto di prelazione, definendone meglio le circoscrizioni, per la 3^a sede sono: Via Pizzo delle Canne lato dx, Via Lutrario lato dx da Incrocio Via Pizzo delle Canne a Vicolo Capasso, Vicolo Capasso lato dx fino a Via Virgilio, Via Virgilio lato dx, Via Pigne lato dx da Incrocio con Via Virgilio fino a Incrocio con Via Petrarca, Via Petrarca lato sx fino ad Incrocio con I Traversa Prov. per Cardito, I Traversa Prov. per Cardito lato sx fino a Incrocio con Via Prov. per Cardito, Via Prov. per Cardito lato sx fino a Incrocio con Via A. De Gasperi/Via A. Moro, Via A. De Gasperi lato sx fino a Confine Comunale con Comune di Cardito, Confine Comunale con Comune di Cardito, Confine Comunale con il Comune di Frattamaggiore fino a Via Pizzo delle Canne;

la certificazione rilasciata dal Comune di Crispano (NA), con protocollo nr. 663/2012 del registro, attestante che i locali individuati alla Via Provinciale Fratta Crispano, nr. 69, riportati in catasto al foglio 3, particella 370 sub 103 – 104, (categoria C/1), sono agibili;

il certificato di igienicità, protocollo 5286618383 del 29.12.2014, per l'attività di "Farmacia" dei locali prescelti rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione - ASL Napoli 2 nord;

la planimetria dei locali, siti nel comune di Crispano (NA), alla Via Provinciale Fratta Crispano, nr. 69, censito al NCEU al foglio 3, particella 370, sub 103 – 104, (categoria C/1), con destinazione d'uso, a firma del Tecnico Arch. Pasquale Laezza, iscritto all'Ordine Professionale della Provincia di Caserta al n. 1192;

VISTO

l'atto di diffida e messa in mora presentato dall'Amministratore delegato della Inco. Farma. S.p.a., acquisita in data 30.01.2015 al prot. nr. 0063790, con la quale si sollecita la Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, all'emissione del decreto autorizzativo per l'apertura e la gestione della Farmacia Comunale sede nr. 3, come richiesto con la nota prot. 8307 del 02.10.2014 presentata dal Comune di Crispano, nella persona del Sindaco p.t., acquisita in data 16.10.2015 al protocollo nr. 0697421;

DATO ATTO

che la documentazione acquisita agli atti di questa U.O.D. 08 è idonea ed esaustiva ai fini della autorizzazione richiesta;

ATTESO

che sussistono i presupposti e ricorrono le condizioni in forza del quale è consentita la legittimità del riconoscimento relativo la titolarità della farmacia urbana - 3^a Sede del Comune di Crispano (NA) - al Comune medesimo e la gestione alla società denominata "**Inco. Farma. S.p.a.**";

VISTO, per quanto applicabile, il R.D. n. 1706 del 30.09.1938;

VISTA la legge 02.04.68 n. 475;

VISTO, per quanto applicabile, il DPR 21.08.1971 n. 1275;

VISTO l'art. 31 dello Statuto della Regione Campania;

VISTA la L.R. 14.05.1975 n. 29;

VISTA la L.R. 05.06.1975 n. 61;

VISTA la L.R. 08.03.1985 n. 13;

VISTA la L.R. 07.12.1993 n. 44;

VISTA la legge 22.12.1984 n. 892;

VISTA la legge 08.11.1991 n. 362;

VISTA la legge 04.08.2006 n. 248;

VISTO l'art.16 L.R. n.1 del 19.01.2007;

VISTA la legge n.27 del 24.03.2012;

VISTA la D.G.R.C. n. 612 del 29.10.2011 di approvazione del Regolamento n. 12 “Ordinamento amministrativo della G.R.C.” pubblicato sul BURC n. 77 del 16.12.2011;

VISTO il vigente Regolamento n.12/2011 e ss. mm. ii;

VISTO l'art. 6 comma 1 del citato Regolamento;

VISTA la D.G.R. n. 191/2012 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R.C. n. 478/2012, successivamente modificata dalla D.G.R.C n. 528/2012 e dalla D.G.R.C. n. 76/2013;

VISTA la D.G.R.C. n. 479/2012 e ss.mm.ii., di approvazione del “Disciplinare per il conferimento degli incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo della Giunta Regionale della Campania”;

VISTA la D.G.R.C. n. 614/2012 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di dirigente delle strutture di Staff ai Dipartimenti, costituite con DD.G.R.C. nn. 344 e 345 del 10.07.2012 e nn. 437, 438 e 439 del 09.08. 2012;

VISTA la D.G.R.C. n. 427 del 27.09.2013 di conferimento incarichi dirigenziali e il relativo allegato “A”;

VISTO il Decreto n. 2 del 22.02.2016 del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali n. 52;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Funzionario responsabile del procedimento, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della U.O.D. Politica del farmaco e dispositivi.

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

di riconoscere, al Comune di Crispano (NA) la titolarità della Farmacia Urbana 3^a sede farmaceutica della vigente Pianta Organica del Comune di Crispano, ubicata alla Via Provinciale Fratta Crispano, nr. 69, censito al NCEU al foglio 3, particella 370, sub 103 – 104, (categoria C/1), avendo il predetto Ente esercitato il diritto di prelazione, nel rispetto del dettato normativo di cui all'art. 9 della Legge 475/68 come risulta modificato dall'art. 10 della Legge 362/91 e la gestione, ai sensi dell'art.113 bis primo capoverso del D.Lgs. 267/2000, alla “**INCO FARMA – S.p.a.**”, a prevalente capitale privato con sede legale in Napoli (NA) alla Via Taddeo da Sessa, centro Direzionale Isola C9, Torre Giulia, Società mista pubblico - privata costituita tra il “Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio - Sanitari in sigla “**C.I.SS** “ e il socio privato società “**SOC. I. GE. SS. S.p.a.**”. La direzione tecnico – professionale della farmacia comunale è affidata al dott. Gianluigi Del Giudice, nato a Piedimonte Matese (CE) il 10.05.1983, iscritto all'Albo Professionale dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta al n. 1757 dal 28.01.2010;

di subordinare l'efficacia del presente atto alla effettuazione, con esito positivo, dell'ispezione di cui all'art.111 del R.D. n.1265 del 27.07.1934, tesa ad accertare che i locali, gli arredi, le provviste, la qualità e quantità dei medicinali sono regolari e tali da offrire garanzia per un servizio ottimale;

di trasmettere copia del presente provvedimento:

- al Sindaco del Comune di Crispano (NA);
- all'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Napoli;
- all'A.S.L. Napoli 2 nord;
- al B.U.R.C., per la pubblicazione.

Avv. Antonio Postiglione